

CODICE DI CONDOTTA PER LA TUTELA DEI MINORI E PERSONE FRAGILI

INTRODUZIONE

Nel presente Codice di Condotta partendo da principi etici e da valori che sono implicati nella relazione educativa, s'individuano responsabilità, doveri e impegni, applicabili nell'esercizio delle attività aziendali che implicano rapporti con minori e persone fragili.

Il presente Codice di Condotta si ispira ai principi presenti nella Costituzione italiana, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nella Carta sociale europea del 1965, nella Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e Adolescenza del 1989, nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'UTENTE

Il dipendente, nell'ambito della sua azione educativa e nell'esercizio della propria funzione:

- Deve rispettare la personalità e la dignità dei propri utenti e del loro ambiente di vita, evitando qualsiasi forma di discriminazione che si riferisca all'appartenenza etnica, al sesso, all'età, alla religione, allo stato civile e/o giuridico, alle idee politiche, a una qualsiasi infermità o malattia e in generale alle condizioni personali e sociali.
- Non deve utilizzare tecniche che risultino di costrizione o manipolative. Soltanto nell'ambito di una programmazione interdisciplinare, può intervenire con autorevolezza e determinazione laddove l'azione della persona è auto/etero lesiva, ricorrendo a metodi e tecniche d'intervento che non danneggino la dignità dell'utente.
 - Durante il processo educativo deve evitare tutte le relazioni personali con gli utenti che esulino dal rapporto professionale e presuppongano una dipendenza affettiva e intima a proprio vantaggio.
 - Tiene costantemente presente il diritto dell'utente all'autodeterminazione e al libero arbitrio, rispettandone le libertà d'opinione e di decisione. Tutto ciò nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e in relazione alla sua condizione giuridica. In particolare, quando l'utente sia in condizione di incapacità legale (minore o interdetto) e soggetto, pertanto, a poteri tutelari, il dipendente è tenuto al rispetto delle direttive impartite dalle autorità competenti e da chi ne ha la rappresentanza legale, curando comunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, la condizione che all'utente sia assicurato il rispetto della personalità e della dignità umana e, per quanto possibile, della sua autonomia.

I dati personali degli utenti o di terzi devono essere raccolti e registrati dal dipendente unicamente per scopi determinati, attinenti allo svolgimento dei propri compiti professionali ed esclusivamente nell'interesse degli utenti medesimi, nel rispetto delle regole stabilite dalla vigente normativa sul trattamento dei dati personali.

In prima istanza e di regola, il dipendente si procura le informazioni necessarie presso la persona cui i dati personali si riferiscono; informazioni complementari possono essere ottenute anche presso persone diverse dall'interessato.

Al momento della raccolta delle informazioni, il dipendente è tenuto ad assolvere all'obbligo d'informazione preventiva, secondo quanto previsto dalle norme, nei confronti dell'interessato o, in caso d'incapacità legale, del suo legale rappresentante. È inoltre tenuto a procurarsi il consenso dell'interessato, o del suo legale rappresentante, nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa e, nei successivi trattamenti dei dati, ad assolvere a ogni altro adempimento prescritto in relazione alla natura pubblica o privata della struttura di appartenenza, nonché in relazione alla natura particolare dei dati medesimi (dati sensibili e inerenti alla salute).

Il dipendente s'impegna affinché le informazioni, i dati, le cartelle o altro in suo possesso che riguardino l'utente o terzi siano mantenute riservate. A tal fine, provvede alla conservazione dei dati personali del cui trattamento abbia la responsabilità mediante l'adozione delle preventive misure di sicurezza individuate, e periodicamente aggiornate, dalla vigente normativa, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'utilizzo di supporti audiovisivi o di registrazione sonora, comporta l'accordo preliminare delle persone interessate, che comprende il modo di conservazione del materiale e/o la sua distruzione dopo l'uso.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE

Il dipendente:

- deve attivarsi per conoscere la situazione familiare del proprio utente;
- deve tenere un contatto diretto e continuo con i suoi componenti e deve agire in modo coordinato con loro, tutte le volte che ciò è necessario e possibile;
- deve operare per potenziare le risorse personali e sociali di tutti i membri della famiglia dell'utente perché collaborino, secondo le loro possibilità, alla soluzione dei problemi educativi;
- ha l'obbligo di denunciare, nelle opportune sedi, tutti quei fatti che mettano in grave pericolo la dignità o l'integrità dei membri della famiglia in cui si sta svolgendo l'intervento educativo;
- deve delegare ad altre persone o servizi competenti le problematiche familiari quando queste superino le proprie competenze o interferiscano significativamente nel proprio lavoro.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Il dipendente, nell'ambito della programmazione educativa, deve agevolare la partecipazione dei propri utenti alla vita sociale e adoperarsi perché essi abbiano accesso alle risorse e alle prestazioni di cui hanno bisogno.

Il dipendente deve collaborare con i servizi esistenti nella comunità locale, stimolando le istituzioni a offrire una migliore qualità dei servizi.